

SOCIETA' SO.RI.SO Srl

PATTI PARASOCIALI

Tra

Il Comune di Cossato con sede in Piazza Angiono, 14, in persona di Claudio Corradino, Sindaco pro tempore, a questo atto autorizzato con Deliberazione del Consiglio comunale n.ro 62 del 29/11/2017;

Il Comune di Candelo con sede in Piazza Castello, 30, in persona di Mariella Biollino, Sindaco pro tempore, a questo atto autorizzato con Deliberazione del Consiglio comunale n.ro 56 del 27/11/2017;

Il Comune di Lessona con sede in Piazza Marconi, 5, in persona di Chiara Comoglio, Sindaco pro tempore, a questo atto autorizzato con Deliberazione del Consiglio comunale n.ro 40 del 14/11/2017;

Il Comune di Mottalciata con sede in Via Martiri della Libertà, 15, in persona di Roberto Vanzi, Sindaco pro tempore, a questo atto autorizzato con Deliberazione del Consiglio comunale n.ro 43 del 30/11/2017;

Il Comune di Quaregna con sede in Via Colorei, 3, in persona di Katia Giordani, Sindaco pro tempore, a questo atto autorizzato con Deliberazione del Consiglio comunale n.ro 37 del 27/11/2017;

Il Comune di Cerreto Castello con sede in Via Roma, 14/A, in persona di Carmelo Busso a questo atto autorizzato con Deliberazione del Consiglio comunale n.ro 36 del 22/11/2017
(di seguito definite congiuntamente come "Parti" e, singolarmente, come "Parte")

Premesso che

SO.RI.SO srl, con sede in Cossato Via Ranzoni 22/a (di seguito "la Società"), è interamente partecipata dalle parti sopra richiamate e gestisce, a termini dell'art. 3 dello Statuto societario, per conto delle stesse l'attività di preparazione, somministrazione pasti e di gestione del servizio mense. La Società a totale partecipazione pubblica realizza la parte prevalente, e comunque non inferiore alla percentuale stabilita dalla legge per le Società "in house", della propria attività con gli Enti Locali soci, mentre l'attività residua è destinata in via esclusiva a conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Le parti concordano sull'esigenza di individuare soluzioni gestionali utili a garantire a tutti i Comuni soci la possibilità di esercitare sull'operato della Società e sui servizi condotti per gli stessi, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

1. Le parti concordano sull'esigenza di individuare soluzioni gestionali utili a garantire a tutti i comuni soci, affidatari di servizi, la possibilità di esercitare sull'operato della Società e sui servizi condotti per gli stessi, un controllo analogo a quello condotto sui propri servizi.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dei presenti patti parasociali (di seguito i "Patti Parasociali") ed hanno determinato il consenso dei Soci, rappresentando, quindi, un utile riferimento per l'interpretazione dei Patti Parasociali stessi e della volontà dai Soci ivi manifestata.

Art. 2 - Oggetto - Finalità

1. I Soci, come sopra individuati e rappresentati, concordando sulla necessità di dare piena attuazione alla natura di SO.RI.SO srl quale Società *in house providing* per lo svolgimento di servizi di interesse generale, intendono disciplinare di comune accordo, tramite i presenti Patti Parasociali, da intendersi quale ulteriore strumento rispetto a quanto già normativamente e statutariamente previsto, l'esercizio congiunto e coordinato dei rispettivi poteri sociali di controllo analogo a quelli esercitati sui propri servizi, su SO.RI.SO srl.
2. Di conseguenza, i presenti Patti Parasociali contengono le regole di *governance* e di controllo analogo congiunto, oltre a quanto previsto dallo Statuto di SO.RI.SO srl, rafforzando in tal modo l'attività dei Soci affidatari di servizi nei confronti della Società, che opera secondo il modello "*in house providing*" ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, conformemente a quanto stabilito dall'ordinamento interno e dall'Unione Europea.
3. I Soci si danno reciprocamente atto che i presenti Patti Parasociali sono stati deliberati da ciascun Socio sottoscrittore nelle forme e secondo le procedure stabilite nei relativi ordinamenti interni.
4. Le Parti prendono atto e si impegnano a dare attuazione agli obblighi reciproci nascenti dallo Statuto e dal presente Patto Parasociale.

Art. 3 - Modalità di comunicazione

1. Tutte le comunicazioni, richieste, o qualsiasi altro avviso relativo alla presente pattuizione dovranno avere forma scritta e saranno considerati validi ed efficaci se trasmessi mediante raccomandata A/R, mail, o posta elettronica certificata agli indirizzi che costituiscono, a tutti gli effetti, i rispettivi domicili elettivi.

Art. 4 - Durata

1. I Soci sottoscrittori convengono che i presenti Patti Parasociali hanno la durata di anni cinque e si rinnovano alla loro scadenza, salva facoltà di recesso dei Soci a termini articolo 10 dello Statuto. Dalla data di sottoscrizione, i Patti Parasociali sono efficaci nei confronti di ogni singolo Socio sottoscrittore.

Art. 5 - Obblighi

1. Ciascun Socio è obbligato a rispettare il contenuto dei Patti Parasociali, ispirandosi a buona fede e leale collaborazione.

Art. 6 - Recesso

1. La perdita della qualità di Socio affidante della Società determina l'immediato venir meno della qualità di aderente ai Patti Parasociali, con conseguente perdita della rappresentanza all'interno del Comitato di Coordinamento.

Art. 7 - Il Comitato di Coordinamento dei Soci – Composizione

1. Lo strumento attraverso il quale i Soci di SO.RI.SO srl intendono esercitare e di fatto esercitano il controllo analogo è rappresentato dal Comitato di Coordinamento dei Soci (di

seguito il "Comitato di Coordinamento" o, semplicemente, il "Comitato") di SO.RI.SO srl di cui all'art. 22 dello Statuto sociale.

2. Il Comitato di Coordinamento è composto da un membro per ciascun Ente socio.
3. Il Comitato di Coordinamento è costituito dai Sindaci, o loro delegati, di tutti gli enti locali che abbiano affidato alla Società la gestione dei servizi dedotti nell'oggetto sociale secondo il modello dell'in house providing, nonché dal legale rappresentante *pro tempore* delle altre pubbliche amministrazioni socie che abbiano effettuato affidamento dei citati servizi alla Società, ciascuno con diritto di voto. La carica è compatibile con la nomina di rappresentante del Socio in Assemblea.
4. I componenti del Comitato cessano dall'incarico allo scadere del loro mandato elettorale o del mandato elettorale di chi li ha nominati / delegati.
5. Il Comitato nominerà al proprio interno il Presidente. In caso di mancata nomina la Presidenza del Comitato di Coordinamento spetta al rappresentante del Socio che detiene la quota maggioritaria di capitale sociale.
6. Il Comitato di Coordinamento rappresenta la sede dell'iniziativa, del monitoraggio, dell'informazione, del controllo, della consultazione, della valutazione e della verifica da parte dei Soci affidanti della gestione e amministrazione della Società, nonché dei rapporti tra i Soci e tra i Soci e la Società.

Art. 8 - Funzionamento del Comitato di Coordinamento

1. Il Comitato di Coordinamento è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti che rappresenti almeno i due terzi del capitale sociale.
Dovendo in ogni caso garantirsi l'operatività del Comitato di Coordinamento, in seconda convocazione il Comitato sarà validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti, deliberando con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che costituisca almeno la metà del capitale sociale.
Le deliberazioni aventi ad oggetto servizi diretti ad un singolo Socio sono validamente assunte a condizione che lo stesso esprima voto favorevole.
2. Per ogni riunione del Comitato di Coordinamento dovrà essere redatto un verbale, che sottoscritto, dovrà essere inviato all'organo di amministrazione della Società.
3. Almeno una volta all'anno l'organo di amministrazione della Società dovrà presentare al Comitato di Coordinamento una relazione sull'attività svolta.
4. Il Comitato di Coordinamento si riunisce almeno due volte per anno per controllare l'andamento della Società ed assolvere alle funzioni assegnate, con facoltà di invitare alle proprie riunioni l'organo amministrativo della Società.
5. Il Comitato di Coordinamento è convocato, in sede di insediamento, dal Socio che detiene la quota maggiore del capitale sociale.
6. Il Comitato è convocato dal Presidente presso la sede della Società o in altro luogo opportuno, prima di ogni Assemblea dei Soci e ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il Comitato è in ogni caso convocato ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
7. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti del Comitato almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione, a mezzo posta elettronica certificata. In mancanza delle suddette formalità il Comitato si considera, comunque, regolarmente costituito quando sono presenti tutti i rappresentanti legali degli Enti Soci affidanti o loro delegati.
8. La segreteria del Comitato di Coordinamento è svolta da dipendente del servizio di riferimento di Categoria D di uno dei comuni soci.
9. Il Comitato di Coordinamento può istituire gruppi di lavoro al suo interno per specifiche finalità.

Art. 9 - Competenze del Comitato di Coordinamento

1. Il Comitato di Coordinamento per il controllo analogo esprime pareri ed indirizzi vincolanti, detta direttive ed atti di indirizzo strategico ed esprime assenso vincolante sulla relazione previsionale e programmatica aziendale comprensiva dei dati economici previsionali di bilancio e indicante, tra l'altro, le linee strategiche per l'attività della Società, con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi erogati dalla medesima, alla definizione degli aspetti strategici, finanziari, economici e patrimoniali e ai piani di investimento di breve e lungo periodo, ferme le competenze statutarie attribuite all'Assemblea dei Soci.
2. In particolare le determinazioni relative al compimento dei seguenti atti ed operazioni, prima della approvazione da parte dei competenti organi sociali, dovranno essere sottoposte a preventiva autorizzazione del Comitato di Coordinamento, vincolante per gli organi della Società, in assenza della quale ogni atto dell'Organo di Amministrazione della Società in house é nullo ed importa responsabilità:
 - ordine del giorno comprendente le materie da trattare dall'Assemblea dei Soci della Società. Al riguardo, ricevuto preventivamente l'ordine del giorno, il Presidente del Comitato per il controllo analogo lo autorizza o convoca il Comitato stesso per modificarlo o integrarlo, dandone altresì comunicazione all'Organo di Amministrazione. L'ordine del giorno si intende tacitamente approvato ove il Presidente del Comitato non effettui la suddetta convocazione a fini di modifica o integrazione entro tre giorni dal ricevimento;
 - bilancio di esercizio, con espressione di parere motivato sul medesimo e sulla proposta di destinazione dell'utile di esercizio, ivi compresa la formazione di eventuali riserve straordinarie;
 - piani di investimento;
 - determinazioni e proposte più rilevanti attinenti alla gestione dei servizi pubblici affidati dagli Enti locali soci a SO.RI.SO srl contenute nel piano previsionale operativo e finanziario da approvarsi in Assemblea ordinaria dei soci entro il 31 gennaio di ogni anno;
 - organizzazione, piante organiche e piani di assunzione;
 - assunzioni di dirigenti;
 - acquisto e cessione di immobili e diritti reali immobiliari;
 - prestazione di fidejussioni e garanzie reali;
 - operazioni e contratti di qualsiasi tipo e natura che comportino un impegno finanziario di valore superiore a € 20.000, salvo si tratti di interventi obbligatori in quanto previsti specificamente da leggi, decreti e norme o in quanto interventi di spesa attuativi degli atti di programmazione approvati, o costituenti pagamento di spese ricorrenti dovute, quali a titolo di elencazione non esaustiva, spese per stipendi, contributi, spese energetiche, utenze e simili;
 - proposte di acquisti e/o alienazioni di aziende e/o rami di azienda o di partecipazioni qualora consentite dalla legge, trattandosi di Società interamente in house che non può prevedere la partecipazione nemmeno indiretta di soci privati e che deve svolgere la parte prevalente dei propri servizi a favore dei soci pubblici affidanti;
 - stipula di mutui e finanziamenti a medio o lungo termine;
 - piano industriale e relativi piani finanziari;
 - determinazione in ordine alla previsione, nella forma collegiale oppure in quella monocratica, dell'Organo Amministrativo. Al riguardo, nel caso di scelta dell'Organo Amministrativo nella forma collegiale, il Comitato di Coordinamento designa tre nominativi che verranno successivamente nominati dall'Assemblea dei Soci a termini di articolo 14 dello Statuto della Società. Nel caso di scelta dell'Organo Amministrativo nella forma monocratica, designa l'Amministratore unico;
 - designazione del Revisore dei Conti; nel caso si renda obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale, il Comitato di Coordinamento designa tre nominativi che verranno successivamente nominati dall'Assemblea dei Soci a termini di articolo

23 dello Statuto della Società. Sono fatte salve differenti procedure di scelta ove previste da normativa di rango primario.

- esercizio di azione di responsabilità nei confronti dell'Organo di Amministrazione, rimesso alla deliberazione dell'Assemblea.
3. Tutte le decisioni, deliberazioni, pareri, direttive ed atti di indirizzo adottati dal Comitato di Coordinamento nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo sono vincolanti per l'Assemblea ordinaria e straordinaria e per l'organo di Amministrazione.
 4. Ciascun Ente Socio affidante ha facoltà di sottoporre direttamente al Comitato di Coordinamento, per il tramite del proprio rappresentante, proposte e/o questioni attinenti alle attività svolte dalla Società in relazione ai servizi dalla stessa erogati in suo favore.
 5. Ciascun Socio ha il diritto di ottenere, direttamente e in ogni momento, dalla Società qualsiasi informazione e documento che possa riguardare l'organizzazione della Società e i servizi erogati dalla Società in suo favore.

Art. 10 - Compiti del Comitato di Coordinamento

1. Il controllo esercitato dal Comitato di Coordinamento sull'attività della Società SO.RI.SO S.r.l. si esplicita in diversi momenti:
 - a) *controllo preventivo*: in questa fase il Comitato di coordinamento detta gli indirizzi che la Società dovrà eseguire. Detta fase si concretizza nell'acquisizione da parte dell'organo di amministrazione della Società delle logiche operative che questi dovrà utilizzare per la redazione della pianificazione annuale.
 - b) *controllo contestuale*: Il Comitato di Coordinamento, al fine di assicurare pienezza ed effettività di controllo analogo, svolge attività di controllo e monitoraggio contestuale, attraverso un sistema informativo periodico attivato con l'Organo amministrativo della Società, nell'ambito dei rapporti di collaborazione e di periodica e sistematica informazione circa il perseguimento degli scopi sociali, l'andamento della gestione e la prevedibile evoluzione, nonché le operazioni di maggiore rilievo per dimensioni e questioni affrontate.
Almeno ogni sei mesi il Comitato di coordinamento dovrà riunirsi per esaminare l'andamento della Società sulla base dei dati gestionali, contabili, finanziari e patrimoniali che questa fornirà a tal fine al Comitato di coordinamento.
Il controllo dello stato di attuazione degli obiettivi dovrà ispirarsi ai principi di efficacia, economicità ed efficienza di gestione.
 - c) *controllo a consuntivo*: in occasione della presentazione del bilancio di esercizio finale il Comitato di coordinamento verificherà lo stato di attuazione del bilancio preventivo ed esprimerà un parere nel merito anche sull'operato dell'Organo Amministrativo.
2. La Società mette a disposizione del Comitato di Coordinamento i documenti e i dati necessari ed offre la collaborazione funzionale al compimento di un'efficace verifica.
3. Al Comitato di Coordinamento è consentito l'accesso a tutti gli atti preparatori e deliberativi degli organi sociali e l'effettuazione di ispezioni.
4. Per l'esercizio del controllo, il Comitato ha in ogni caso accesso a tutti gli atti societari.

Art. 11 - Segnalazione criticità

1. Il socio che dovesse rilevare particolari criticità nei rapporti di servizio con la Società nonché nei meccanismi generali di funzionamento, tali da comprometterne l'adesione alla Società, si impegna a comunicare al management della Società e a tutti gli altri soci, l'esigenza di provvedere ad una pronta convocazione dell'Assemblea dei Soci, al fine di approfondire le criticità rilevate.
2. La comunicazione di cui al punto precedente è prontamente effettuata anche nel caso in cui il singolo socio, per valutazioni di opportunità attinenti le proprie priorità istituzionali, abbia

l'intendimento di perseguire una diversa soluzione organizzativa per la gestione del servizio di cui è titolare.

Art. 12 - Variazioni del contesto normativo

1. Le parti si impegnano a monitorare costantemente l'attualità e la coerenza delle disposizioni contenute nel presente patto con il quadro normativo vigente ed a segnalare tempestivamente, secondo le modalità di cui al precedente art. 11, eventuali criticità che dovessero rilevare.

Art. 13- Foro Competente

1. Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione del presente atto, ovvero connessa o comunque dipendente dal presente, competente è esclusivamente il Foro di Biella.
2. Le parti concordemente riconoscono che il contenuto del presente accordo è stato specificatamente negoziato tra le stesse e non sono applicabili pertanto gli artt. 1341 e 1342 codice civile.

Art. 14 - Modifiche e integrazioni

1. Le modifiche e integrazioni ai presenti Patti Parasociali saranno valide e vincolanti solo se approvate e sottoscritte dai Soci affidanti.
2. L'invalidità di una o più clausole non determinerà l'invalidità degli interi Patti Parasociali; i Soci si impegnano in buona fede a sostituire la clausola invalida con altra che, per quanto possibile, consenta di raggiungere legittimamente gli obiettivi perseguiti, mantenendo l'equilibrio complessivo delle pattuizioni.

Il presente patto viene accettato e sottoscritto digitalmente da ogni socio come appresso, e formerà oggetto di accettazione e sottoscrizione da parte di soci entranti dopo la data del presente.

Data, 21 dicembre 2017

Per il Comune di Cossato

Per il Comune di Candelo

Per il Comune di Lessona

Per il Comune di Mottalciata

Per il Comune di Quaregna

Per il Comune di Cerreto Castello

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.